CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

Sentenza della Corte
nella causa C-495/25 | Syndicat professionnel du chanvre

Comunicato stampa n. 159/26

Lussemburgo, 5 novembre 2026

Agricoltura biologica: un alimento a base di CBD non può beneficiare della certificazione biologica se la sua immissione sul mercato nell'Unione non è stata autorizzata

In Francia, l'Institut national de l'origine et de la qualité [Istituto nazionale dell'origine e della qualità] (INAO) ha comunicato agli organismi certificatori nel settore dell'agricoltura biologica che sia i prodotti a base di cannabidiolo naturale (CBD) - ad eccezione dell'olio di canapa non arricchito con CBD - sia i prodotti alimentari arricchiti con CBD non potevano beneficiare della certificazione biologica. Esso ha inoltre precisato che il CBD non poteva essere presente nella composizione di prodotti alimentari certificati biologici.

Il Syndicat professionnel du chanvre [Sindacato professionale della canapa] ha contestato tale posizione dinanzi al Conseil d'État [Consiglio di Stato francese]. Quest'ultimo ha interpellato la Corte di giustizia in merito alla possibilità di certificare il CBD come proveniente dall'agricoltura biologica. Essendo estratto dalla canapa, che è una pianta agricola, il CBD potrebbe infatti rientrare nella categoria dei «prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti», ai sensi del regolamento relativo alla produzione biologica [1]. Orbene, benché la Commissione europea abbia considerato il CBD come un «nuovo alimento» a norma del regolamento relativo ai nuovi alimenti [2], essa non ha autorizzato la sua immissione sul mercato nell'Unione europea come alimento.

La Corte dichiara che il CBD non può ottenere la certificazione come proveniente dall'agricoltura biologica fintantoché non ne sia autorizzata la commercializzazione.

La Corte constata che i «prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti» comprendono i prodotti di origine agricola destinati a essere utilizzati come alimenti. Tale categoria comprende qualsiasi prodotto destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. **Essa comprende quindi sia i nuovi alimenti, indipendentemente dal fatto che siano o meno autorizzati ad essere immessi sul mercato**, sia i prodotti dannosi per la salute o inadatti al consumo umano, la cui immissione sul mercato è vietata.

Ciò posto, la Corte sottolinea che **la certificazione biologica non può essere dissociata dalle norme applicabili alla commercializzazione dei prodotti in questione**. Infatti, tale certificazione contribuisce alla promozione di detti prodotti e veicola, agli occhi dei consumatori, un'immagine positiva di qualità e approvazione.

Orbene, **certificare un prodotto la cui immissione sul mercato non è stata autorizzata potrebbe compromettere la tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori**. L'autorizzazione di un nuovo alimento presuppone, in particolare, che esso non presenti alcun rischio per la salute umana alla luce delle prove scientifiche disponibili, che il suo uso previsto non induca in errore il consumatore e che, qualora sostituisca un altro alimento, il suo consumo non sia svantaggioso sul piano nutritivo.

Infine, la Corte ritiene che tale interpretazione valga anche nel caso in cui siffatti prodotti, la cui immissione sul mercato dell'Unione non sia stata autorizzata, siano destinati ad essere commercializzati in paesi terzi. Questa commercializzazione potrebbe nuocere alla reputazione della certificazione e alla fiducia dei consumatori nei prodotti che beneficiano di tale certificazione.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione.

Il Tribunale è competente a trattare le domande di pronuncia pregiudiziale che rientrano esclusivamente nei seguenti ambiti: 1) sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA), 2) accise, 3) codice doganale, 4) classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, 5) compensazione pecuniaria e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto o 6) sistema di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. La Corte di giustizia è competente a trattare tutte le altre domande di pronuncia pregiudiziale.

Né la Corte né il Tribunale si pronunciano sulla controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte o del Tribunale. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. La presentazione dei fatti e del contesto normativo si riferisce al periodo pertinente e si basa sul fascicolo di causa.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ✆ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «Curia Web TV» nonché su «European Broadcasting Service» ✆ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto !

[1] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.

[2] Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione.